



COMUNICATO UFFICIALE N.68
Stagione Sportiva 2017/2018

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 29/AA, 30/AA, 31/AA, 32/AA, 33/AA e 34/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 AGOSTO 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 29/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 899 pf 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolo BATTISTON, Luigino PERIZZOLO, Zakaria EL FADI e della società F.C.D. UNION EZZELINA, avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLO BATTISTON, all'epoca dei fatti Presidente Società F.C.D. UNION EZZELINA, in violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e artt. 39 e 43, commi 1 e 6 e art 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore EL FADI Zakaria e di aver consentito l'utilizzo dello stesso, sapendolo in posizione irregolare (in quanto già tesserato con vincolo pluriennale per la Società Città di Asolo dal 17.9.2014) nelle seguenti gare: UNION EZZELINA – UNION VI.PO Treviso del giorno 11.9.2016 e nella gara UNION EZZELINA – VEDELAGO 2008 del 9.10.2016, quest'ultima già sanzionata dal Giudice Sportivo con C.U. n. 33 del 12.10.2016, ma di interesse per questa Procura poiché il giocatore EL FADI ha disputato la gara con il vincolo pluriennale scaduto e non aveva effettuati i previsti accertamenti medici ai fini del rinnovo della idoneità sportiva e quindi non aveva copertura assicurativa;

PERIZZOLO LUIGINO, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società F.C.D. UNION EZZELINA, in violazione all'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e artt. 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara UNION EZZELINA – UNION VI.PO Treviso del giorno 11.9.2016, valevole per il Campionato Allievi Regionali, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto già tesserato con vincolo pluriennale per la Società Città di Asolo dal 17.9.2014, il calciatore EL FADI Zakaria, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione della regolare posizione del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara;

ZAKARIA EL FADI, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver disputato la gara UNION EZZELINA – UNION VI.PO TREVISO del giorno 11.9.2016, valevole per il Campionato Allievi Regionali, nelle fila della Società F.C.D. UNION EZZELINE in posizione irregolare, in quanto già tesserato con vincolo pluriennale per la Società Città di Asolo dal 17.9.2014;

F.C.D. UNION EZZELINA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dai propri tesserati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo BATTISTON, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, nell'interesse della società F.C.D. UNION EZZELINA, dal Sig. Luigino PERIZZOLO e dal Sig. Jalali EL FADI in qualità di esercente la patria potestà del calciatore Zakaria EL FADI;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Paolo BATTISTON, di 30 giorni di inibizione per il Sig. Luigino PERIZZOLO, di 1 giornata di squalifica per il Sig. Zakaria EL FADI e di € 200,00 di ammenda e di 1 punto di penalizzazione da scontare nel campionato Regionale Allievi 2016/2017 per la società F.C.D. UNION EZZELINA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 AGOSTO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 30/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1119 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Aldo SAVASTANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALDO SAVASTANO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società S.S.D. Chieti Calcio a r.l. è incorso nella violazione di cui all'art. 10 comma 3 *bis* del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai punti 5) e 4) del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2016 ore 18.00, rispettivamente l'originale della fideiussione bancaria e il versamento dell'iscrizione e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Aldo SAVASTANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 26 giorni di inibizione per il Sig. Aldo SAVASTANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 AGOSTO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 31/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1176 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Cristiano PROTTI e della società ASD SAMMAURESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

CRISTIANO PROTTI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. SAMMAURESE, è incorso nella violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del C.G.S., in relazione al punto n. 5 del C.U. n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti-Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12 Luglio 2016 ore 18.00, la fidejussione bancaria a prima richiesta con scadenza all'11/07/2017 di importo pari a Euro 31.000,00 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente;

ASD SAMMAURESE, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, per le violazioni addebitate al proprio Presidente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Cristiano PROTTI in proprio e, in qualità di Presidente, nell'interesse della società ASD SAMMAURESE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Cristiano PROTTI e di € 667,00 (seicentosessantasette) di ammenda per la società ASD SAMMAURESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 AGOSTO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 32/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 685 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Vittorio DI BELLO e della società S.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

VITTORIO DI BELLO, all'epoca dei fatti Presidente della società S.S. Ischia Isolaverde S.r.l., in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e agli artt.39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento, di sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, dei calciatori: Alex D'Apice ed Antonio Provitolo, nonché per averne consentito l'utilizzo, il primo, nella gara Ischia Isolverde-Bagnolese del 7/11/2015, valevole per il campionato Regionale Allievi "B"; ed il secondo, nella gara Puteolana 1909-Ischia Isolverde del 15/11/2015, valevole per il campionato Regionale Allievi "B";

S.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal proprio tesserato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vittorio DI BELLO, in proprio e per conto, in qualità di legale rappresentante, della società S.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 mesi di inibizione per il Sig. Vittorio DI BELLO e di € 250,00 di ammenda e di due punti di penalizzazione per la società S.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 AGOSTO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 33/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 809 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Francesco PISTOLESI e della società A.S.D. MOROLO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO PISTOLESI, all'epoca dei fatti Direttore sportivo della Società A.S.D. MOROLO CALCIO in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato con C.U. 257/A del 27/01/2016, e ai punti 2.6, 8.7 e 9.3, lett. c), del C.U. n. 1 dell'1/07/2016 s.s. 2016-2017 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere organizzato, nei giorni 21 e 22 dicembre 2016, presso il centro sportivo "La Selvotta" di Supino (FR), un evento (raduno/amichevole/torneo), con la partecipazione di giovani calciatori appartenenti alla categoria Giovanissimi, rimasti non identificati, in assenza dell'autorizzazione del Comitato Regionale territorialmente competente, nonché per aver indebitamente inserito, nella locandina pubblicitaria della manifestazione, riferimenti alla società Frosinone Calcio;

A.S.D. MOROLO CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dai propri tesserati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco PISTOLESI e dalla società A.S.D. MOROLO CALCIO in persona del legale rappresentante Sig. Carmine Pagliuso;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Francesco PISTOLESI e di € 400,00 di ammenda per la società A.S.D. MOROLO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 AGOSTO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

COMUNICATO UFFICIALE N. 34/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1231 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Luciano BONVECCHI e della società F.C. CHIESANUOVA A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCIANO BONVECCHI, all'epoca dei fatti Presidente della società F.C. Chiesanuova A.S.D. in violazione dell'art. 1 bis commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver nel corso di una intervista rilasciata alla testata giornalistica online "marcheingol.it" all'indomani della gara di playoff Promozione Girone B (CR Marche) Montefano – Chiesanuova del 21/05/17, gravemente leso l'onore, il prestigio e il decoro della Terna arbitrale che ebbe a dirigere detto ultimo incontro e di riflesso, più in generale, quelli propri dell'intera classe arbitrale nel suo complesso intesa;

F.C. CHIESANUOVA A.S.D., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal Sig. Luciano BONVECCHI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luciano BONVECCHI, in proprio e per conto, in qualità di legale rappresentante, della società F.C. CHIESANUOVA A.S.D.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Luciano BONVECCHI e di € 300,00 di ammenda per la società F.C. CHIESANUOVA A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 AGOSTO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio